

ALLEGATO "A" al n. 30570/205659 di rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ETS

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Origine

1. L'Ente trae la sua origine dalla trasformazione in persona giuridica privata dell'IPAB "Opere Pie Riunite di Codogno", sorta per fusione delle tre Opere Pie: Casa di Riposo, Dr. Ernesto Folli, Poveri, tutte menzionate nel preambolo storico.

2. L'Ente è retto dal presente Statuto.

Articolo 2 - Natura giuridica e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione: Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno ETS.

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

2. L'Ente ha durata illimitata.

Articolo 3 - Denominazione e sede

1. L'Ente assume la denominazione di "**FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ETS**".

2. Il Consiglio di amministrazione può decidere l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

3. L'Ente ha sede in Codogno; le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 4 - Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117.

2. L'Ente ha per scopo precipuo di provvedere all'assistenza *in primis* delle persone anziane non autosufficienti nonché di persone disabili; i servizi che la Fondazione promuove nei confronti delle persone svantaggiate possono avere natura residenziale e non residenziale e domiciliare; la finalità assistenziale può riguardare anche la cura della persona, esplicandosi in attività di tipo riabilitativo, motorio, psicologico e di cura estetica dell'utente.

Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva

o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) formazione professionale;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera u) beneficenza o erogazione di denaro o bene e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. Nel rispetto della volontà dei fondatori, i servizi resi dall'Ente sono prioritariamente destinati alle persone originarie del Comune di Codogno.

4. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

5. In ossequio alla normativa anche regolamentare vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni atto o contratto necessario in funzione delle finalità di cui al punto 1 del suddetto articolo, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o d'uso, di immobili;
- b) stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati;
- c) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza;
- d) promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- e) promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività;
- f) promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere servizi alberghieri accessori e strumentali all'attività di assistenza.
- i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione;

j) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

6. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di funzionamento dei servizi e delle attività tramite regolamento.

7. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dai rispettivi inventari - approvati dal Collegio Commissariale delle Opere Pie Riunite di Codogno con deliberazione n. 96 del 23.10.2003 - e dalle successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

b) contributi a destinazione vincolata.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6 - Mezzi finanziari

1. L'Ente persegue il proprio scopo mediante l'utilizzo di:

a) rendite patrimoniali derivanti dal patrimonio della Fondazione;

b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non destinate ad incrementare il patrimonio;

c) eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici non destinati ad incrementare il patrimonio o ancora contributi di persone fisiche o di persone giuridiche private, anche con scopi filantropici;

d) dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione del-

le attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Organo di Controllo;
 - d) il Revisore dei conti.

CAPO I - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione consta di sette membri, compreso il Presidente che sono nominati:
 - a) tre dal Sindaco del Comune di Codogno;
 - b) uno dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi-Ente Filantropico, con sede in Lodi;ed uno dalla Associazione Il Samaritano OdV con sede in Codogno.
 - c) I cinque membri nominati alle lettere a) e b) provvedono nella prima seduta, presieduta dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 18,3° comma a nominare altri due membri entro una rosa di quattro persone fisiche residenti nel Comune di Codogno indicata dal Sindaco del Comune medesimo.
2. Nella seduta immediatamente successiva si dà corso all'insediamento del Consiglio di Amministrazione ed immediatamente dopo si nomina il Presidente.
3. I Consiglieri svolgono la propria funzione senza vincolo di mandato fiduciario con rappresentanza e dunque senza alcun controllo da parte del soggetto che ha provveduto alla nomina.

Articolo 9 - Durata

1. I Consiglieri durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e sono sempre rieleggibili.
2. In caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate, tramite il Presidente dell'ente o chi ne fa' le veci, a chi ebbe a compiere la nomina. Il sostituto deve essere nominato dal soggetto che aveva provveduto alla nomina originaria.
3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.
4. Quando sia venuta a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio; in tal caso la gestione ordinaria è assunta transitoriamente dal Presidente uscente o, qualora impedito, dal Vicepresidente.
5. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine (e le relative designazioni) per il rinnovo del Consiglio di amministrazione; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro venti

giorni dalla data di spirato quinquennio e la prima seduta d'insediamento è presieduta dal Consigliere anziano.

Articolo 10 - Decadenza

1. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione non prima di venti giorni dalla data di formale contestazione delle assenze e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato.

Articolo 11 - Funzioni

1. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. In particolare, il Consiglio, fra l'altro:

a) nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vicepresidente;

b) nomina e revoca il Direttore;

c) autorizza il Presidente a stare o a resistere in giudizio;

d) definisce le convenzioni con altri Enti e decide di promuovere, ovvero, aderire a forme associative e consorziali;

e) nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente presso Enti, Consorzi, Cooperative, Aziende, Fondazioni ed Associazioni;

f) adotta i regolamenti interni;

g) predispone, approva e deposita il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione di missione;

h) determina le rette;

i) autorizza la contrazione di mutui, la richiesta di fidi bancari, di anticipazioni di cassa, cessioni dei crediti;

j) dispone per acquisti, permuta, alienazioni e contratti di locazione, di comodato e di uso riguardanti immobili;

k) verifica la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio;

l) decide su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente;

m) nomina e revoca l'Organo di controllo e il revisore dei conti;

n) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

3. Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare della fondazione, ad uno o più Consiglieri incarichi speciali relativi a determinati settori d'attività.

4. Il Consiglio inoltre può decidere, mediante delega, di affidare la competenza a decidere sulle materie indicate al precedente comma 2° al Presidente o al Direttore.

Articolo 12 - Sedute del Consiglio di amministrazione

1. Le sedute sono ordinarie e straordinarie: le prime si terranno almeno una volta ogni tre mesi, le seconde quando lo richieda il bisogno o per iniziativa del Presidente o su domanda sottoscritta da due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni.
2. Il Consiglio decide con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Per modificare lo Statuto è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
4. Le votazioni si tengono per appello nominale ed a voti palesi; si tengono a voti segreti nel caso di questioni concernenti persone.
5. Per la validità delle sedute non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.
6. Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate tramite regolamento.
7. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio o video conferenza a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio di Amministrazione disciplina nel dettaglio le modalità della propria convocazione e del proprio funzionamento tramite regolamento.

Articolo 13 - Verbali

1. I verbali delle sedute devono essere firmati da chi ha presieduto la riunione nonché da chi ne ha curato la stesura.
2. L'Ente garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento, per contemperare esigenze di trasparenza, di tutela della riservatezza personale e di difesa degli interessi dell'Ente.

CAPO II - DEL PRESIDENTE

Articolo 14 - Nomina e funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e viene nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta subito dopo l'insediamento.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività, adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, assume tutti i provvedimenti necessari relativi all'or-

dinaria amministrazione riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento adottato.

3. In caso d'urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica consiliare nella prima seduta utile.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Articolo 15 - Sostituzione

1. In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente viene nominato con le stesse modalità del Presidente, e subito dopo di lui.

3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.

Articolo 16 - Revoca del Presidente o del Vicepresidente

1. Il Consiglio di amministrazione può sempre revocare dal suo incarico il Presidente, a seguito di proposta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri, approvata a maggioranza assoluta dei componenti; il Consiglio deve essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della proposta ed è presieduto dal Vicepresidente.

2. Nella stessa seduta il Consiglio, dopo aver deliberato la revoca del Presidente, deve nominare il nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 14, comma 1.

3. Anche il Vicepresidente può essere revocato con modalità analoghe a quelle previste per la revoca del Presidente; nella stessa seduta il Consiglio nomina il nuovo Vice Presidente come previsto dal precedente articolo 15, comma 2.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 17 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per quanto riguarda l'ineleggibilità, l'incompatibilità e la decadenza degli Amministratori, si applicano le disposizioni stabilite in merito dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Requisiti ed anzianità degli Amministratori

1. Possono essere nominati Amministratori coloro che sono in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

2. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante la presentazione di analitico *curriculum* insieme con la candidatura.

3. Per anzianità s'intende l'appartenenza, anche non ininterrotta, al Consiglio di amministrazione; a parità di appartenenza, prevale l'età.

Articolo 19 - Gratuità del mandato

1. Gli Amministratori non possono percepire alcunché a carico del bilancio dell'Ente; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Capo IV - DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 20 - Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni effettuate dalla Fondazione o su determinati affari.

CAPO V - DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21 - Revisore legale dei conti

1. Il Revisore Legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra gli iscritti al Registro dei revisori legali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente; dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

3. Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio di esercizio, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio di esercizio. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

TITOLO III - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - Direttore

1. Il Direttore svolge le funzioni determinate, in via generale ovvero in singoli atti, dal Consiglio di amministrazione, del quale esegue le decisioni.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, assicurandone - anche avvalendosi di personale di sua fiducia - la verbalizzazione.
3. Sovrintende alla gestione ordinaria dell'ente, dirigendone l'attività.

Articolo 23 - Personale

1. Quando l'Ente si avvale di personale dipendente, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le sanzioni sono stabiliti nel contratto collettivo applicato nonché eventualmente, in apposito regolamento.

Art.24 - Libri sociali

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dell'anno solare.
2. L'Ente approva e deposita, entro il mese di giugno, il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.
5. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione accertati devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.
7. Durante la vita dell'Ente è, inoltre, vietata ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi a meno che la stessa non sia imposta per legge.

Articolo 26 - Volontariato

1. È riconosciuta al volontariato organizzato l'opportunità, mediante convenzionamento, di concorrere al conseguimento degli scopi dell'Ente.
2. Il servizio reso dal volontariato deve essere caratterizzato da continuità e gratuità.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organizzazione di volontariato devono essere espressamente previsti l'assenza di lucro, la democraticità della struttura, la gratuità delle cariche associative e la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Articolo 27 - Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio e il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a favore di altri ETS; sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
2. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto, che svolga, nell'ambito del comune di Codogno o, almeno, nel circondario, attività analoghe a quelle previste dall'articolo 4 del presente statuto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 - Rinvio generale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Articolo 29 - Regolamenti

1. L'ente può disciplinare gli aspetti specifici o di dettaglio non esplicitati nel presente Statuto tramite regolamenti.

Articolo 30 - Durata del Consiglio di Amministrazione in carica

1. La durata quinquennale del mandato prevista dal precedente articolo 9, 1° comma si applica già ai membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione del presente Statuto.

F.to: ROARSELLI ROBERTA

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale atto cartaceo da me ricevuto, conservato nella mia raccolta.

Lodi, 5 marzo 2026

Firmato digitalmente dal Notaio Dottor Piercarlo Mattea